



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Al Ministro della Salute*

## **ALLEGATO II**

### **Richiesta di autorizzazione alla deroga e ulteriori disposizioni**

#### **1. Istanza di autorizzazione alla deroga di cui all'articolo 212, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

- 1.1 L'istanza di autorizzazione alla deroga deve contenere i seguenti elementi:
- a) generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;
  - b) descrizione dell'attività lavorativa/processo produttivo oggetto della richiesta di deroga;
  - c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati all'attività lavorativa/processo produttivo di cui al punto b);
  - d) risultanze della valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 209, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dalle quali risulti dimostrato che i VLE sarebbero superati per le attività lavorative/processi produttivi di cui al punto b), con indicazione dei gruppi omogenei dei lavoratori esposti;
  - e) le misure tecnico-organizzative messe in atto per limitare l'esposizione dei lavoratori, tenuto conto dello stato dell'arte;
  - f) le circostanze che giustificano debitamente il superamento dei VLE per i gruppi omogenei di lavoratori di cui al punto d);
  - g) le caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle attività lavorative nonché il numero dei lavoratori coinvolti;
  - h) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
  - i) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo, manutenzione degli apparati di risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o



# *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

## *Al Ministro della Salute*

della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;

- j) modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria da effettuare nel caso di concessione della deroga;
- k) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i gruppi omogeni di lavoratori di cui al punto d sono debitamente formati sul significato del superamento dei VLE, sulle modalità di riconoscimento e segnalazione di sintomi riconducibili all'esposizione e sulle misure di tutela da adottarsi di cui al punto h;
- l) dimostrazione da parte del datore di lavoro di aver posto in essere adeguate procedure circa la comunicazione, da parte dei lavoratori, dell'insorgenza di fattori di suscettibilità individuale e la conseguente informativa al medico competente.

1.2. La documentazione tecnica di cui al punto 1.1 deve essere firmata, per la parte di competenza, dal RSPP.

## **2. Ulteriori disposizioni.**

2.1 La variazione dei dati comunicati ai sensi del punto 1.1 deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ([dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it)).

2.2 Qualora nel provvedimento di rilascio della deroga siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di esercizio dell'attività lavorativa/processo produttivo, il datore di lavoro deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ([dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it)) un piano delle misure da attuare comprendente le relative valutazioni di sicurezza e protezione.



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Al Ministro della Salute*

2.3 Fatte salve le limitazioni espressamente indicate nell'atto di rilascio, la deroga ha validità per un massimo di quattro anni salvo rinnovi di cui all'articolo 4 del presente decreto.

2.4 Qualora non si intenda più avvalersi della deroga deve essere data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ([dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it))